



SEGRETERIA TERRITORIALE AREZZO

Via Guido Monaco n. 65 - 52100 AREZZO

☎ e 📠 0575910530 – E-mail arezzo@uilscuola.it

Cod. Fisc. 92030490517

Arezzo lì, 21 ottobre 2024

Ai Dirigenti delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Della provincia di Arezzo

Ai docenti

Via mail

E p.c.

Al Dirigente Dott. Lorenzo Pierazzi

USR TOSCANA- AMBITO VI AREZZO

Via mail

Oggetto. FERIE PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

Com'è noto una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ord. 16715/24) ha stabilito che: *il docente **a tempo determinato** che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita in caso diverso, del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva*, richiamando in proposito sia la normativa interna (art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012) che quella comunitaria (art. 7 Direttiva UE 2003/88/CE).

Orbene, nonostante la nota esplicativa del Dott. Lorenzo Pierazzi inviata a tutti i dirigenti, sono pervenuti a questa Organizzazione Sindacale segnalazioni circa l'estensione dell'avviso/diffida di cui sopra anche al **personale a tempo indeterminato** che viene invitato a prendere le ferie durante la sospensione delle lezioni e prevedendo i restanti giorni durante la sospensione delle attività didattiche, con l'avviso che le stesse andranno perdute assenza di una domanda volontaria.

E' il caso anche di ravvisare che in taluni casi i Dirigenti hanno palesemente confuso il periodo di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, Ponti, ecc.) con la sospensione delle attività didattiche (dal 1 luglio al 31 Agosto). Tale circostanza, unita all'idea di rimarcare un'equiparazione tra personale a tempo determinato e indeterminato che nel caso in specie non esiste, di fatto ha indotto il personale di ruolo a ritenere che vi sia un reale obbligo a fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni.

In verità, nulla è mutato per il personale a tempo indeterminato che **PUO'** e non **DEVE** fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni (DL 95/2012).

A tale proposito, sentiamo la necessità di avvisare i Dirigenti ed i docenti coinvolti che la problematica della monetizzazione delle ferie non godute riguarda tutti coloro che, al momento della scadenza del contratto, non hanno fruito delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, per esempio per malattia, causa di forza maggiore o per non essere stato avvisato delle conseguenze della mancata fruizione.

Appare, quindi, evidente che l'invito a cui si riferisce l'Ordinanza sopra citata, riguarda prevalentemente il personale a tempo determinato, mentre nessuna imposizione nella fruizione delle ferie può essere intimata al personale a tempo indeterminato.

Analogamente per il personale in aspettativa dal proprio ruolo, (art. 47 e 70 ccnl 2019/21) che alla scadenza del contratto di lavoro a termine rientra nel ruolo di appartenenza, non esiste la problematica della monetizzazione delle ferie, visto che non vi è reale interruzione del rapporto di lavoro. A tale proposito, si rammenta la nota ARAN SCU-14 Orientamenti Interpretativi- **per cui la fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.**

La scrivente Organizzazione Sindacale rimane a disposizione dei propri iscritti per prestare eventuale assistenza nell'ipotesi in cui non venga rispettato il diritto alla libera fruizione delle ferie nei termini sopra indicati.

In ultimo si chiede che la presente comunicazione venga inviata a tutto il personale ed affissa all'albo sindacale.

Cordiali saluti.

La Segreteria Territoriale UIL SCUOLA RUA AREZZO

Dott.ssa Laura Giovannacci